



TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1768/2019 R.G.

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza del **10/6/2022**, promossa da:

L. [REDACTED], nato a **[REDACTED]**, residente a **[REDACTED]** (PR), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avvocato Matteo Sances

Ricorrente

C O N T R O

INPS, rappresentato e difeso dagli Avvocati **[REDACTED]**

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato **[REDACTED]**

Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11/2/2019 l'istante ha proposto opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:

- 1) Avviso di addebito n.3592012 **[REDACTED]**000, presuntivamente notificato l'8/1/2014, avente ad oggetto la somma di € 4.483,28 per contributi INPS per gli anni 2010 e 2011;
- 2) Avviso di addebito n.3592013 **[REDACTED]**000, presuntivamente notificato il 20/10/2015, avente ad oggetto la somma di € 3.462,57 per contributi INPS per l'anno 2012;
- 3) Avviso di addebito n.3592012 **[REDACTED]**0000, presuntivamente notificato l'8/1/2014, avente ad oggetto la somma di € 2.294,28 per contributi INPS per gli anni 2011 e 2012.

A tal fine parte ricorrente lamenta di essere venuto a conoscenza dei predetti Avvisi casualmente, in data 3/12/2018, in occasione di richiesta di informazioni al Concessionario della riscossione in merito alla sua posizione contributiva,



deduce che gli atti opposti non gli sono mai stati notificati ed eccepisce prescrizione quinquennale del credito contributivo ed illegittimità della applicazione degli interessi di mora.

Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate Riscossione con memoria nella quale eccepisce inammissibilità della opposizione per tardività e contesta nel merito gli assunti attorei, chiedendo la reiezione del ricorso, nonché evidenziando e documentando la avvenuta notifica degli Avvisi di Addebito e la avvenuta notifica in data 23/5/2018 di intimazione di pagamento avente ad oggetto i tre avvisi opposti.

Si è altresì costituito in giudizio INPS, con memoria nella quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rappresentando e documentando che gli addebiti riportati negli Avvisi opposti sono stati azzerati perchè l'ente, dopo aver appurato che L. [REDACTED] ha ceduto la quota di partecipazione nella società "[REDACTED] srl" in data 11/2/2003, con provvedimento del 27/3/2019 ha cancellato il ricorrente dalla Gestione previdenziale Commercianti con effetto dal Febbraio 2003.

Nelle note depositate in data 30/5/2022 la difesa di parte ricorrente, preso atto dello sgravio degli Avvisi di Addebito impugnati, aderisce alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ma con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Tanto premesso e rilevato che con ordinanza del 5/4/2019 è stata respinta la istanza di sospensione degli Avvisi opposti, si ritiene che, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire, a motivo del sopravvenuto sgravio degli addebiti, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Le spese processuali vanno compensate tra ricorrente e INPS per metà, stante il comportamento processuale dell'ente previdenziale che sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato l'intervenuto annullamento, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso (l'annullamento è avvenuto a Marzo 2019, secondo quanto emerge dal provvedimento allegato alla memoria di INPS) e nel residuo seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come in dispositivo in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.

Si ritiene equo compensare le spese tra le altre parti, stante la soccombenza dell'opponente nella fase cautelare.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,



Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla gli Avvisi di Addebito opposti.

Compensa tra ricorrente e INPS le spese processuali per metà e condanna l'INPS al pagamento della parte residua di spese liquidata in € 1.000,00, in favore di parte ricorrente, con distrazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute.

Spese compensate tra le altre parti.

Lecce, 10 Giugno 2022

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane





TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO


Il sottoscritto Direttore Amministrativo visti gli atti d'ufficio e i registri di cancelleria, da cui si evince la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza di primo grado n. 1728 / 2022,

CERTIFICA

il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 C.p.c.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta dell'avv. MATTEO SANCES

Lecce, 28-07-2022



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F2
Dissa Anna DE SIATO

Anna De Siato